

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

19.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ENRICO ERMELLI CUPELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		BIONDI ALFREDO, <i>Ministro per l'ecologia</i>	14
ERMELLI CUPELLI ENRICO, <i>Presidente</i>	3	FACCHETTI GIUSEPPE	14, 25, 29
Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):		FORNASARI GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	3, 18, 22
BATTAGLIA ed altri: Nuovi interventi per Venezia (1271-ter);		FORNER GIOVANNI	27
ROCELLI ed altri: Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (1876);		LODIGIANI ORESTE	14
MARRUCCI ed altri: Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (1920-ter);		MALVESTIO PIERGIOVANNI	30
FORNER ed altri: Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (1977)	3	MARRUCCI ENRICO	25
ERMELLI CUPELLI ENRICO, <i>Presidente</i>	3, 4	MEDRI GIORGIO	13, 22
ALBORGHETTI GUIDO	18, 22, 27	POSESELLO GIAN UGO	13, 14, 22
		ROCELLI GIANFRANCO	13, 18, 27
		SACCONI MAURIZIO	18, 28
		TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	18, 25, 27
		Votazione segreta:	
		ERMELLI CUPELLI ENRICO, <i>Presidente</i>	32

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Tancredi e Guarra sono sostituiti per la seduta odierna rispettivamente dai deputati Orsini e Pellegatta.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Battaglia ed altri: Nuovi interventi per Venezia (1271-ter); Rocelli ed altri: Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (1876); Marrucci ed altri: Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (1920-ter); Forner ed altri: Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (1977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Battaglia ed altri: « Nuovi interventi per Venezia »; Rocelli ed altri: « Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia »; Marrucci ed altri: « Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia »; Forner ed altri: « Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia ».

Onorevoli colleghi, nelle precedenti sedute si è svolto un dibattito che ha costituito la piattaforma per un'iniziativa del relatore diretta all'elaborazione di un testo unificato. Il lavoro è stato condotto a termine rapidamente con un impegno,

da parte del Comitato ristretto, che va sottolineato.

L'onorevole Fornasari ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Il Comitato ristretto si è trovato d'accordo su un testo che raccoglie gli spunti contenuti nelle quattro proposte di legge in discussione, cui si è aggiunta una proposta del gruppo del MSI-destra nazionale, oggi, infatti, abbinata. È stato quindi elaborato un testo di cui desidero sottolinearne alcuni punti salienti. È necessario però, prima di passare all'approvazione articolo per articolo, che la I Commissione affari costituzionali esprima il proprio parere. Ciò avverrà nel corso di questo pomeriggio, con l'auspicio che in serata si possa procedere all'approvazione dell'intero testo. Nel testo unificato si fa riferimento in linea di massima, per i fondi, alla proposta Rocelli. Per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori si autorizza il Governo a procedere mediante affidamento di concessione. È poi previsto un comitato costituito dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dei lavori pubblici, da quello per i beni culturali ed ambientali, della marina mercantile, per l'ecologia, per la ricerca scientifica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia. Tale comitato ha come punto di riferimento il Parlamento.

Era rimasto in sospeso il problema della vigilanza sull'attuazione della concessione, che è stata demandata al Ministro dei lavori pubblici. Su molte altre questioni c'è stato ampio dibattito. L'argomento di maggiore discussione è stato posto dal partito comunista in relazione alla costituzione di un patrimonio pubblico, ponendo addirittura il comune co-

me agente attivo del mercato in funzione immobiliare per conto terzi. Si è tenuto conto che questa proposta non nasceva da una esigenza non sentita e non vera, perché in effetti il problema era stato sollevato allo scopo di consentire ai veneziani di essere i primi protagonisti della loro città, anche nelle possibilità di acquisire case. L'ipotesi su cui si è trovata l'intesa è questa: acconsentire all'idea di esentare dal pagamento dell'INVIM i trasferimenti che avvengano tra privati e comune, per una quota parte del finanziamento. È stato introdotto l'obbligo di notifica al sindaco dell'intenzione di vendere da parte del proprietario di un immobile sito nel centro storico dei comuni di Venezia e Chioggia e, in aggiunta a questo, la ridefinizione dei vincoli secondo la legge del 1939, in modo da acquisire una potenzialità di intervento più allargata da parte dello Stato; una maggiore trasparenza del mercato anche per i beni monumentali; la possibilità, infine, da parte dello Stato di effettuare cessioni al comune.

Ho citato — ripeto — soltanto alcuni punti salienti del testo che è stato stampato e distribuito, che verrà inviato alla I Commissione affari costituzionali perché esprima il proprio parere. È pertanto auspicabile che esso venga approvato nella serata di oggi.

Devo sottolineare il fatto che il Comitato ristretto ha superato un iniziale clima di difficoltà, ed è riuscito poi ad esprimersi in modo costruttivo per far sì che l'intero provvedimento venga approvato in tempi brevi, per affrontare il problema di Venezia che non può essere ulteriormente rinviato.

PRESIDENTE. Voglio precisare che il provvedimento in esame dovrà essere trasmesso alla Commissione affari costituzionali dopo l'approvazione, in linea di principio, del testo unificato. Quindi la Commissione lavori pubblici sarà di nuovo convocata in serata. Prego pertanto i colleghi di presentare — qualora lo ritengano opportuno — eventuali emendamenti, in modo che si possa procedere poi, sul pia-

no operativo, speditamente. È stato presentato anche un ordine del giorno a firma Marrucci ed altri che verrà esaminato a conclusione della discussione sull'articolato.

Do quindi lettura del testo ora illustrato dal relatore, e lo porrò successivamente in votazione in linea di principio ai soli fini della trasmissione alla I Commissione affari costituzionali:

NUOVI INTERVENTI

PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA.

ART. 1.

È autorizzata nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico per un onere complessivo di 600 miliardi, ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

ART. 2.

La spesa è così destinata:

a) lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza dello Stato;

b) lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire 145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;

d) lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al provveditorato al porto di Venezia;

e) lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali.

ART. 3.

La somma destinata ad interventi di competenza dello Stato è così utilizzata:

a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985, lire 89 miliardi nel-

l'esercizio 1986, per studi, progettazioni e sperimentazione di opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle *insulae* dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle « acque alte » eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolamentazione delle maree dalle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982;

b) lire 3,5 miliardi, di cui lire 1,5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1986, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1982, n. 1186 nonché per le spese relative al personale di cui all'articolo 7, valutate in lire 330 milioni in ciascun anno;

c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari;

d) lire 7,5 miliardi, di cui lire 2,5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2,5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2,5 miliardi nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;

e) lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985, lire 5 miliardi nell'esercizio 1986, per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico;

f) lire 16,5 miliardi di cui lire 6 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8,5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per il recupero del complesso edilizio dell'Arsenale;

g) lire 13 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 4 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali;

h) lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 3 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 3 miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;

i) lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985, per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazione relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge n. 171 del 1973 e compatibili col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca;

m) lire 5 miliardi, di cui 2 nel 1984, 1 nel 1985 e 2 nel 1986, per interventi di edilizia universitaria per l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Gli interventi di cui al precedente comma sono esentati dalla disciplina prevista dagli articoli 6 e 12 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, ritenute idonee dal punto

di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico, nell'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *l)*, nonché a procedere mediante ricorso a concessione anche per gli altri interventi previsti dal presente articolo, sentito in relazione alle connesse convenzioni il Comitato di cui all'articolo 4.

Con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle convenzioni, definisce le modalità e le forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate in concessione.

ART. 4.

È istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere da questi delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati e da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.

Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa un'eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di interventi.

Il Comitato fornisce al Parlamento al momento della presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

ART. 5.

La somma destinata ad interventi di competenza regionale sarà così utilizzata:

a) lire 68 miliardi, di cui lire 19 miliardi nell'esercizio 1984, lire 49 miliardi nell'esercizio 1985, per l'esecuzione ed il completamento da parte dei comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma della legge 16 aprile 1973, n. 171, di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitarie, nonché di impianti di depurazione;

b) lire 12 miliardi, di cui 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per opere di ristrutturazione dell'ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 68 miliardi per quelli di cui alla lettera *a)* e di lire 12 miliardi per quelli di cui alla lettera *b)*.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite di 24 miliardi per il 1984, lire 54 miliardi per il 1985 e di lire 2 miliardi per il 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta della regione Veneto, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, sarà provveduto ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

ART. 6.

La somma destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza non-

ché attività sociali e culturali; produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'aprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

b) lire 20 miliardi, di cui 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985, lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse.

Il 15 per cento delle somme di cui ai punti a), b) e c) è assegnato al comune di Chioggia.

Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e c), gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalità della presente legge e alle competenze degli enti medesimi.

La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 42 miliardi per l'esercizio 1984 e di lire 32 miliardi per l'esercizio 1985, lire 71 miliardi per l'esercizio 1986, per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi comunali

relativi agli interventi di cui al precedente primo comma.

I comuni di Venezia e di Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, si provvede ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

ART. 7.

Il comitato tecnico-scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è soppresso.

Il Magistrato alle acque è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, per le esigenze organizzative connesse alla presente legge, il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nel limite delle unità disponibili dopo l'applicazione dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, integrato dalle sottoindicate unità:

- a) periti industriali elettronici, 2;
- b) diplomati nautici, 1;
- c) vigilanti lagunari, 5;
- d) operatori centro calcolo, 5;
- e) programmatori, 2.

Lo stesso magistrato è altresì autorizzato ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, entro il limite di spesa fissato dalla stessa legge.

I contratti hanno durata triennale.

ART. 8.

Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, nell'ambito dell'importo indicato alla lettera *a*) del precedente articolo 6 possono essere acquisiti, anche mediante trattativa privata, aree ed edifici ricadenti in Venezia insulare, nelle isole della laguna ed in Chioggia necessari alla realizzazione delle opere di cui al successivo terzo comma.

Nei contratti stipulati per le acquisizioni di cui al precedente comma, il cedente non è tenuto al pagamento della INVIM ed i trasferimenti sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti catastali e dalle imposte ipotecarie, e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

Le opere che possono essere eseguite nell'ambito dell'importo indicato alla lettera *a*) del precedente articolo 6, sono le seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio immobiliare dei comuni, già tale o divenuto tale ai sensi del primo comma del presente articolo, degli immobili di cui al successivo articolo 15, nonché di quelli di cui all'articolo 11, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

b) apprestamento o costruzione di unità edilizie da destinare alla residenza ed alle attività connesse, nonché alle attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali necessarie per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti e delle attività da trasferire a causa degli interventi di risanamento o comunque in attuazione degli strumenti urbanistici. Tra gli interventi di cui alla presente lettera *b*) sono comprese anche le opere da realizzare nell'ambito del territorio comunale, necessarie al trasferimento della residenza del personale dipendente dal Ministero della difesa dell'Arsenale di Venezia, nonché quelle neces-

sarie ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

c) costruzione di edifici, impianti ed opere necessarie per l'urbanizzazione generale di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia e per le relative urbanizzazioni primarie e secondarie, anche a completamento degli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie dello Stato.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, gli interventi di cui al precedente comma possono essere realizzabili anche in regime di concessione.

ART. 9.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, redige un elenco aggiornato dei beni immobili da assoggettare alle norme della predetta legge siti nel territorio dei comuni di Venezia e di Chioggia. Per i fini di cui alla presente legge sono assegnati al Ministero lire 500 milioni per l'anno finanziario 1985 a valere sulle disponibilità complessive della presente legge.

Il medesimo Ministro può rinunciare all'acquisto dell'immobile posto in vendita trasferendo al comune interessato la facoltà di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

ART. 10.

Ogni trasferimento a titolo oneroso avente ad oggetto un bene immobile sito nel centro storico dei comuni di Venezia e di Chioggia deve essere comunicato ai rispettivi sindaci almeno 30 giorni prima della stipula del relativo contratto, anche se preliminare.

ART. 11.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i comuni determinano, con deliberazione del consiglio comunale, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera c) dell'articolo 6 agli aventi diritti, nonché l'entità percentuale dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere ed alla entità della spesa.

Sono assistiti da contributi in conto capitale, in misura variabile dal 50 per cento fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo concernenti:

a) le strutture portanti delle unità edilizie, compreso il ripristino delle muraure portanti anche sommerse, ove degradate o pericolanti;

b) gli intonaci esterni ed i rivestimenti nonché i provvedimenti necessari per evitare la risalita dell'umidità lungo le murature;

c) i manti di copertura nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;

d) le altre parti comuni delle unità edilizie.

Gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo relativi alle singole unità immobiliari sono assistiti da contributi in conto interessi su mutui da contrarre fino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, l'importo dei lavori va maggiorato di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche.

I contributi di cui al terzo comma sono concessi soltanto per interventi facenti parte di un complesso sistematico di opere che ricomprendano quello di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero qualora le unità immobiliari interessa-

te appartengano ad edifici le cui strutture portanti e le cui parti esterne si trovino in buono stato di conservazione.

Ove la maggioranza espressa in millesimi dei proprietari di un'unità edilizia abbia richiesto i contributi per interventi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale il comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti, ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

La concessione dei contributi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale di obbligo, con cui i proprietari si impegnino:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad abitare o a utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a 10 anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi l'immobile entro 10 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli di cui al settimo comma del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in una unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi sino ad allora maturati valutati al tasso di sconto. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo. Il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini di cui all'articolo 6.

I contributi di cui al terzo comma del presente articolo sono concessi, per l'effettuazione dei relativi interventi, anche a chi li esegua in concessione godendo del diritto di uso di immobili di proprietà del comune o di altri enti pubblici.

ART. 12.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 6, il comune di Venezia può anche affidare in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere medesime.

Le aree urbanizzate sono assegnate ad aziende, società o consorzi, con diritto di superficie e per un periodo non inferiore ai sessanta e non superiore ai novantanove anni, ad un prezzo pari a quello di acquisizione maggiorato degli oneri di urbanizzazione, detratta la quota di contributo impegnata nell'acquisizione e negli oneri di urbanizzazione relativi.

Allo scopo di realizzare le nuove sezioni portuali e strutture connesse di Venezia e Chioggia è consentita l'utilizzazione della cassa di colmata A a Fusina e di Val da Rio a Chioggia.

ART 13.

Gli interventi e le opere eseguite dai comuni o dalle aziende loro concessionarie sono esentati dalla disciplina prevista dall'articolo 6 e dall'articolo 13, n. 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui al presente articolo,

sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta.

La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

ART. 14.

Fino al termine stabilito per l'esercizio della sua funzione dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione di salvaguardia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici generali dei comuni del comprensorio.

La Commissione di salvaguardia si esprime altresì sulle opere soggette a concessione con l'esclusione di quelle relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento consecutivo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguibili con le procedure indicate nel titolo IV della stessa legge, da realizzare nell'ambito dei perimetri dei centri storici di Venezia delle isole della laguna e di Chioggia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Dopo l'approvazione di detti strumenti urbanistici trova applicazione l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

I membri elettivi della Commissione di salvaguardia durano in carica 3 anni. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono al rinnovo dei loro rappresentanti in seno alla Commissione.

La Commissione di salvaguardia può costituire nel suo ambito due sottocommissioni, aventi competenza, l'una in materia di monumenti ed ambienti e l'altra in materia di sistemazione idraulico-lagunare e di inquinamento.

A tali sottocommissioni sono assegnati gli affari che, a giudizio del Presidente, rivestono minore importanza, salvo parere contrario di un quarto dei membri della Commissione.

Ferma restando la composizione della Commissione di salvaguardia, la composizione delle sottocommissioni e la regolamentazione del loro funzionamento sono stabilite con provvedimento della regione.

ART. 15.

Sono ceduti in concessione gratuita novantanovenale al comune di Venezia i seguenti immobili:

- a) infermeria di S. Anna;
- b) ex comando zona fari;
- c) isola Lazzaretto vecchio;
- d) isola di S. Secondo;
- e) ex comando Compagnia Guardia di finanza;
- f) isola della Certosa.

Viene ceduta in concessione gratuita novantanovenale al comune di Chioggia la chiesa di S. Francesco.

La concessione è subordinata alla presentazione da parte dei comuni interessati di progetti di recupero.

La caserma Manin, già acquisita dal comune di Venezia, può essere adibita, oltre ad abitazioni anche a carattere temporaneo, ad altri usi pubblici.

L'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

ART. 16.

Al fine di provvedere alla discarica dei materiali di risulta delle demolizioni di opere edilizie effettuate nell'ambito dei centri storici di Venezia, Chioggia, della laguna, il Magistrato alle acque, di intesa con i comuni interessati, provvede ad individuare le aree a ciò necessarie. Tali aree vanno individuate prioritariamente in relazione agli interventi di rimodellamento di terreni necessari per le opere di cui all'articolo 3 della presente legge; ove queste non fossero sufficienti, o non fossero di-

sponibili in tempi utili, è consentito derogare all'articolo 3 della legge n. 171 del 16 aprile 1973 salvo il nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente.

Al fine di provvedere alla depurazione delle acque di fognatura dei centri storici di Venezia e Chioggia, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, articolo 4, ultimo comma, è consentita la deroga dalla misura dell'ampiezza della zona di rispetto fissata al primo comma dell'articolo predetto, sempre che gli impianti di trattamento diano adeguate garanzie di sicurezza nei confronti delle condizioni igieniche delle circostanti abitazioni e attività.

ART. 17.

Allo scopo di favorire il risanamento e il riequilibrio della gestione pubblica dello scalo portuale è concesso al provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 21 miliardi, di cui lire 8 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 6 miliardi nel 1986.

L'erogazione dei contributi avviene sulla scorta di piani finanziari finalizzati al riequilibrio e rilancio delle attività del porto, predisposti da parte del provveditorato ed approvati dal Ministro della marina mercantile.

ART. 18.

Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinare ad un tempo la vitalità socio-economica del territorio veneziano, per la conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere comprese nei gruppi dal IV al XVI della tabella di classificazione delle attività economiche approvate con decreto del Ministero delle finanze del 29 ottobre 1974, integrato con successive modificazioni, aziende esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge

regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49, nonché per la creazione di attività sostitutive sempre non inquinanti, comprese nei gruppi di cui sopra e nel settore dei servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, le quali anche parzialmente sostituiscano l'apporto economico delle imprese costrette a ridurre il numero degli occupati o a cessare l'attività, può essere richiesta la concessione di speciali finanziamenti con le modalità di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esclusi i limiti dimensionali ed occupazionali ivi richiesti tanto per l'ammodernamento e ampliamento quanto per i nuovi impianti, al tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, mediante utilizzazione della somma di lire dieci miliardi indicata alla lettera e) dell'articolo 2 della presente legge, di cui lire cinque miliardi nell'esercizio 1985 e lire cinque miliardi nell'esercizio 1986.

Tali incentivi sono concessi, su richiesta, direttamente alle imprese, separando la procedura di agevolazione da quelle di finanziamento.

L'agevolazione è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la regione Veneto, che ha facoltà di esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

L'articolo 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

ART. 19.

Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, è determinato

dal CIP in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale.

ART. 20.

I fondi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito nella legge 9 marzo 1980, n. 56, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1984, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1985.

ART. 21.

Per la realizzazione o per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della regione e dei comuni, finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sono disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'esercizio 1987.

ART. 22.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con le previsioni della presente legge.

ART. 23.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, alla voce: « Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pongo quindi in votazione, in linea di principio, il testo del Comitato ristretto, ai soli fini della trasmissione alla I Commissione affari costituzionali.

(È approvato).

Il testo elaborato dal Comitato ristretto dovrà ora essere trasmesso con urgenza alla I Commissione affari costituzionali per l'acquisizione del prescritto parere: propongo quindi che si sospenda la seduta, per verificare la possibilità che si possa giungere oggi stesso all'approvazione del testo.

GIANFRANCO ROCELLI. Il gruppo della democrazia cristiana è d'accordo auspicando di giungere all'approvazione del testo entro questa sera. Mi riservo pertanto di intervenire nel merito successivamente, quando cioè riprenderemo l'esame del provvedimento alla luce del parere espresso.

GIAN UGO POLESELLO. Il gruppo comunista ha partecipato attivamente ai lavori del Comitato ristretto relativi all'elaborazione del testo unificato, volto a disciplinare una questione che a nostro avviso presenta più facce. Noi riteniamo che il Parlamento debba mostrare di poter funzionare qualora vengano al suo esame dei problemi specifici, il nostro modo di procedere in questo caso è stato emblematico ed ha dimostrato con sufficiente chiarezza la capacità del Parlamento di pervenire speditamente all'approvazione di un progetto di legge.

Un altro aspetto che per noi assume un particolare rilievo va individuato nel fatto che il testo in esame è espressione di un rapporto che in questo momento giudichiamo cruciale fra il potere centrale, le regioni e i comuni. A nostro avviso

è estremamente importante - non da un punto di vista astratto, ma concreto - rendere operante la nostra Costituzione, porre l'autorità locale in grado di concorrere con il Governo a definire modalità e contenuti degli interventi che si attuano nelle diverse parti del paese con finalità di carattere generale. Il caso di Venezia è emblematico, ricordo che esso era stato definito come un caso di preminente carattere nazionale. Ebbene, noi ci siamo fatti carico di questo, abbiamo lavorato in questa direzione e ci pare che i risultati conseguiti siano per ora sufficienti. Noi vorremmo che quest'ottica costituzionale fosse fatta propria dal Parlamento qualora si presentassero, come ho già detto, questioni diverse che debbano essere sottoposte all'attenzione del Parlamento stesso nell'interesse del paese.

Nel richiamare il nostro voto favorevole, in linea di principio, al testo predisposto dal Comitato ristretto, desideriamo mettere in rilievo alcune questioni alle quali non intendiamo rinunciare. Diciamo cioè sin d'ora che noi porteremo avanti la nostra azione affinché sia fatta chiarezza politica sul problema e siano realizzati interventi specifici. Faccio riferimento innanzitutto alla problematica della casa nel nostro paese, in quanto talune proposte avanzate dalla nostra parte erano state inserite, in una posizione di rilievo, in tale più vasta problematica relativamente ad un centro storico come Venezia e ad un'area urbana complessa come quella. Ritengo, comunque, che questo importante tema sarà nuovamente affrontato in un momento successivo e, nonostante la limitatezza delle proposte formulate, ribadiamo in linea di principio il voto favorevole al testo elaborato dal Comitato ristretto.

GIORGIO MEDRI. Il gruppo repubblicano è favorevole al testo elaborato dal Comitato ristretto e si riserva di svolgere interventi specifici nel merito dopo l'acquisizione del parere della I Commissione affari costituzionali, alla quale ritiene pertanto opportuno sia inviato il testo nel più breve tempo possibile.

GIUSEPPE FACCHETTI. Il gruppo liberale è favorevole alla proposta di sospensione per la trasmissione del testo unificato alla I Commissione. Noi abbiamo sempre auspicato una rapida approvazione dei provvedimenti concernente la salvaguardia di Venezia fin dal primo momento (e sono passati nove mesi) in cui furono deliberati gli stanziamenti relativi ed abbiamo sempre cercato di lavorare in questa direzione, anche evitando di presentare una nostra proposta di legge.

Ci riserviamo comunque di intervenire nel prosieguo del dibattito per illustrare alcune nostre impostazioni specifiche su taluni punti che, però, non attengono alla normativa che sarà inviata alla I Commissione affari costituzionali.

ORESTE LODIGIANI. Anche il gruppo socialista è favorevole alla sospensione per l'immediata trasmissione del testo alla I Commissione affari costituzionali.

ALFREDO BIONDI, *Ministro per l'ecologia*. Nell'esprimere il mio consenso alla proposta del presidente, ringrazio il Comitato ristretto per aver inserito nell'organismo di cui all'articolo 4 anche il ministro per l'ecologia, il quale collaborerà senz'altro al fine di evitare che si determinino divaricazioni fra Governo, nel suo complesso, ed enti locali e di favorire invece la manifestazione di sinergie positive. Dando quindi atto alla Commissione lavori pubblici di aver dimostrato grande senso di responsabilità, ribadisco l'apprezzamento per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 19,35.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali.

GIAN UGO POLESELLO. Desidero semplicemente sottolineare, in questo mio breve intervento, l'importanza dell'articolo 1 del provvedimento in esame, norma che costituisce un po' il caposaldo del provvedimento stesso, essendo finalizzato al recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico della città di Venezia, anche se dobbiamo dire che il testo in esame probabilmente non ha chiarissimi questi obiettivi generali, stante la natura degli interventi da realizzare. In particolare, è molto importante a nostro avviso che alla somma di 200 miliardi per tre anni, stanziata con la legge finanziaria dell'anno scorso, sia stata attribuita una funzione specifica. Riteniamo comunque che l'applicazione della legge debba essere verificata nel corso del triennio, anche in considerazione del fatto che, come è specificato in uno degli articoli del testo, sono previsti altri interventi dello Stato per far fronte alla complessità delle opere di cui si tratta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

NUOVI INTERVENTI
PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA.

ART. 1.

È autorizzata nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico per un onere complessivo di 600 miliardi, ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

(È approvato).

ART. 2.

La spesa è così destinata:

a) lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza dello Stato;

b) lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire 145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;

d) lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al provveditorato al porto di Venezia;

e) lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali.

(È approvato).

ART. 3.

La somma destinata ad interventi di competenza dello Stato è così utilizzata:

a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985, lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni e sperimentazione di opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle *insulae* dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle « acque alte » eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolamentazione delle maree dalle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982;

b) lire 3,5 miliardi, di cui lire 1,5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1986, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1982, n. 1186 nonché per le spese relative al personale di cui all'articolo 7, valutate in lire 330 milioni in ciascun anno;

c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari;

d) lire 7,5 miliardi, di cui lire 2,5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2,5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2,5 miliardi nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;

e) lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985, lire 5 miliardi nell'esercizio 1986, per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico;

f) lire 16,5 miliardi di cui lire 6 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8,5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per il recupero del complesso edilizio dell'Arsenale;

g) lire 13 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 4 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali;

h) lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 3 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 3 miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;

i) lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985, per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazione relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei

termini previsti dalla legge n. 171 del 1973 e compatibili col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca;

m) lire 5 miliardi, di cui 2 nel 1984, 1 nel 1985 e 2 nel 1986, per interventi di edilizia universitaria per l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Gli interventi di cui al precedente comma sono esentati dalla disciplina prevista dagli articoli 6 e 12 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico, nell'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed l), nonché a procedere mediante ricorso a concessione anche per gli altri interventi previsti dal presente articolo, sentito in relazione alle connesse convenzioni il Comitato di cui all'articolo 4.

Con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle convenzioni, definisce le modalità e le forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate in concessione.

(È approvato).

ART. 4.

È istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere da questi delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati e da due rap-

presentanti dei restanti comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.

Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa un'eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di interventi.

Il Comitato fornisce al Parlamento al momento della presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

(È approvato).

ART. 5.

La somma destinata ad interventi di competenza regionale sarà così utilizzata:

a) lire 68 miliardi, di cui lire 19 miliardi nell'esercizio 1984, lire 49 miliardi nell'esercizio 1985, per l'esecuzione ed il completamento da parte dei comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma della legge 16 aprile 1973, n. 171, di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitarie, nonché di impianti di depurazione;

b) lire 12 miliardi, di cui 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per opere di ristrutturazione dell'ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 68 miliardi per quelli di cui alla lettera a) e di lire 12 miliardi per quelli di cui alla lettera b).

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite di 24 miliardi per il 1984, lire 54 miliardi per il 1985 e di lire 2 miliardi per il 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta della regione Veneto, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, sarà provveduto ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

La somma destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza nonché attività sociali e culturali; produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

b) lire 20 miliardi, di cui 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985, lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse.

Il 15 per cento delle somme di cui ai punti a), b) e c) è assegnato al comune di Chioggia.

Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e c), gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalità della presente legge e alle competenze degli enti medesimi.

La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 42 miliardi per l'esercizio 1984 e di lire 32 miliardi per l'esercizio 1985, lire 71 miliardi per l'esercizio 1986, per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi comunali relativi agli interventi di cui al precedente primo comma.

I comuni di Venezia e di Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, si provvede ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Comunico che l'onorevole Rocelli ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la cifra: « 15 », con la seguente: « 10 ».

ROCELLI.

Il deputato Rocelli ha facoltà di illustrarlo.

GIANFRANCO ROCELLI. Al comune di Chioggia viene assegnato il 15 per cento dei finanziamenti delle voci a), b) e c), senza alcun riscontro delle condizioni in cui esso si trova. È chiaro che se non ci fosse stata la città di Venezia, Chioggia non avrebbe avuto l'aumento (richiesto da un consigliere nel corso di una audizione) basato solo sul numero degli abitanti.

Credo che identico diritto abbia, allora, ogni altro comune della gronda lagunare. Sulla base di queste considerazioni chiedo che sia ripristinato il testo originale, che, a mio avviso, rifletteva lo spirito della legge n. 171, del 1973, che aveva destinato il 10 per cento dei finanziamenti al comune di Chioggia.

GUIDO ALBORGHETTI. Voglio ricordare che in ragione dell'urgenza tutti abbiamo rinunciato a presentare emendamenti anche se, su determinate questioni, il gruppo comunista era intenzionato a farlo. Chiedo pertanto ai colleghi di rispettare questo impegno perché, in caso contrario, siamo costretti a chiedere la sospensione della seduta per poter redigere e presentare eventuali emendamenti. Questo naturalmente comporterebbe un notevole ritardo dell'*iter* finale di questo provvedimento. Invito quindi il collega Rocelli a ritirare l'emendamento presentato. Preannuncio in ogni caso l'astensione del mio gruppo.

MAURIZIO SACCONI. Il gruppo socialista voterà contro l'emendamento Rocelli. Mi pare molto strana la dichiarazione di astensione da parte dell'onorevole Alborghetti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo?

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Contrario, signor presidente.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Contrario, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'emendamento Rocelli, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 7 al 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

Il comitato tecnico-scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è soppresso.

Il Magistrato alle acque è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, per le esigenze organizzative connesse alla presente legge, il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nel limite delle unità disponibili dopo l'applicazione dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, integrato dalle sottoindicate unità:

- a) periti industriali elettronici, 2;
- b) diplomati nautici, 1;
- c) vigilanti lagunari, 5;
- d) operatori centro calcolo, 5;
- e) programmatori, 2.

Lo stesso Magistrato è altresì autorizzato ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, entro il limite di spesa fissato dalla stessa legge.

I contratti hanno durata triennale.

(È approvato).

ART. 8.

Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre

1973, n. 791, nell'ambito dell'importo indicato alla lettera *a*) del precedente articolo 6 possono essere acquisiti, anche mediante trattativa privata, aree ed edifici ricadenti in Venezia insulare, nelle isole della laguna ed in Chioggia necessari alla realizzazione delle opere di cui al successivo terzo comma.

Nei contratti stipulati per le acquisizioni di cui al precedente comma, il cedente non è tenuto al pagamento della INVIM ed i trasferimenti sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti catastali e dalle imposte ipotecarie, e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

Le opere che possono essere eseguite nell'ambito dell'importo indicato alla lettera *a*) del precedente articolo 6, sono le seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio immobiliare dei comuni, già tale o divenuto tale ai sensi del primo comma del presente articolo, degli immobili di cui al successivo articolo 15, nonché di quelli di cui all'articolo 11, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

b) apprestamento o costruzione di unità edilizie da destinare alla residenza ed alle attività connesse, nonché alle attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali necessarie per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti e delle attività da trasferire a causa degli interventi di risanamento o comunque in attuazione degli strumenti urbanistici. Tra gli interventi di cui alla presente lettera *b*) sono comprese anche le opere da realizzare nell'ambito del territorio comunale, necessarie al trasferimento della residenza del personale dipendente dal Ministero della difesa dell'Arsenale di Venezia, nonché quelle necessarie ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

c) costruzione di edifici, impianti ed opere necessarie per l'urbanizzazione ge-

nerale di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia e per le relative urbanizzazioni primarie e secondarie, anche a completamento degli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie dello Stato.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, gli interventi di cui al precedente comma possono essere realizzabili anche in regime di concessione.

(È approvato).

ART. 9.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, redige un elenco aggiornato dei beni immobili da assoggettare alle norme della predetta legge siti nel territorio dei comuni di Venezia e di Chioggia. Per i fini di cui alla presente legge sono assegnati al Ministero lire 500 milioni per l'anno finanziario 1985 a valere sulle disponibilità complessive della presente legge.

Il medesimo Ministro può rinunciare all'acquisto dell'immobile posto in vendita trasferendo al comune interessato la facoltà di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 10.

Ogni trasferimento a titolo oneroso avente ad oggetto un bene immobile sito nel centro storico dei comuni di Venezia e di Chioggia deve essere comunicato ai rispettivi sindaci almeno 30 giorni prima della stipula del relativo contratto, anche se preliminare.

(È approvato).

ART. 11.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i comuni determinano, con deliberazione del consiglio comunale, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera c) dell'articolo 6 agli aventi diritti, nonché l'entità percentuale dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere ed alla entità della spesa.

Sono assistiti da contributi in conto capitale, in misura variabile dal 50 per cento fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo concernenti:

a) le strutture portanti delle unità edilizie, compreso il ripristino delle muraure portanti anche sommerse, ove degradate o pericolanti;

b) gli intonaci esterni ed i rivestimenti nonché i provvedimenti necessari per evitare la risalita dell'umidità lungo le murature;

c) i manti di copertura nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;

d) le altre parti comuni delle unità edilizie.

Gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo relativi alle singole unità immobiliari sono assistiti da contributi in conto interessi su mutui da contrarre fino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, l'importo dei lavori va maggiorato di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche.

I contributi di cui al terzo comma sono concessi soltanto per interventi facenti parte di un complesso sistematico di opere che ricomprendano quello di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero qualora le unità immobiliari interessate appartengano ad edifici le cui strutture

portanti e le cui parti esterne si trovino in buono stato di conservazione.

Ove la maggioranza espressa in millesimi dei proprietari di un'unità edilizia abbia richiesto i contributi per interventi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale il comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti, ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

La concessione dei contributi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale di obbligo, con cui i proprietari si impegnino:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad abitare o a utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a 10 anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi l'immobile entro 10 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli di cui al settimo comma del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in una unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi sino ad allora maturati valutati al tasso di sconto. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo. Il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini di cui all'articolo 6.

I contributi di cui al terzo comma del presente articolo sono concessi, per l'effettuazione dei relativi interventi, anche a chi li esegua in concessione godendo del diritto di uso di immobili di proprietà del comune o di altri enti pubblici.

(È approvato).

ART. 12.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 6, il comune di Venezia può anche affidare in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere medesime.

Le aree urbanizzate sono assegnate ad aziende, società o consorzi, con diritto di superficie e per un periodo non inferiore ai sessanta e non superiore ai novantanove anni, ad un prezzo pari a quello di acquisizione maggiorato degli oneri di urbanizzazione, detratta la quota di contributo impegnata nell'acquisizione e negli oneri di urbanizzazione relativi.

Allo scopo di realizzare le nuove sezioni portuali e strutture connesse di Venezia e Chioggia è consentita l'utilizzazione della cassa di colmata A a Fusina e di Val da Rio a Chioggia.

(È approvato).

ART. 13.

Gli interventi e le opere eseguite dai comuni o dalle aziende loro concessionarie sono esentati dalla disciplina prevista dall'articolo 6 e dall'articolo 13, n. 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui al presente articolo, sono tenuti a pronunciarsi entro il ter-

mine perentorio di 60 giorni dalla richiesta.

La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

Fino al termine stabilito per l'esercizio della sua funzione dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione di salvaguardia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici generali dei comuni del comprensorio.

La Commissione di salvaguardia si esprime altresì sulle opere soggette a concessione con l'esclusione di quelle relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento consecutivo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguibili con le procedure indicate nel titolo IV della stessa legge, da realizzare nell'ambito dei perimetri dei centri storici di Venezia delle isole della laguna e di Chioggia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Dopo l'approvazione di detti strumenti urbanistici trova applicazione l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

I membri elettivi della Commissione di salvaguardia durano in carica 3 anni. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono al rinnovo dei loro rappresentanti in seno alla Commissione.

La Commissione di salvaguardia può costituire nel suo ambito due sottocommissioni, aventi competenza, l'una in materia di monumenti ed ambienti e l'altra in materia di sistemazione idraulico-lagunare e di inquinamento.

A tali sottocommissioni sono assegnati gli affari che, a giudizio del Presidente, rivestono minore importanza, salvo pa-

rere contrario di un quarto dei membri della Commissione.

Ferma restando la composizione della Commissione di salvaguardia, la composizione delle sottocommissioni e la regolamentazione del loro funzionamento sono stabilite con provvedimento della regione.

GIORGIO MEDRI. Signor presidente, noi non siamo d'accordo sull'esclusione dalle competenze della Commissione di controllo degli interventi straordinari di manutenzione e delle opere di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo citato nella norma in esame.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Il chiarimento è molto semplice: mentre nel decreto originario relativo a singole unità immobiliari si parlava di manutenzione straordinaria soltanto, con la norma in esame si estende la possibilità di intervento autonomo del comune rispetto alla Commissione di salvaguardia in ordine a problemi di restauro e di ristrutturazione edilizia.

GUIDO ALBORGHETTI. Il problema è stabilire se tutto questo si riferisce ad una singola unità immobiliare.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. No, perché i piani di recupero non possono avere come oggetto singole unità immobiliari.

GIAN UGO POLESELLO. Alla Commissione sono stati conferiti poteri che normalmente il sindaco di un comune esercita applicando la legge n. 1150. Quindi, poiché il problema — in base alla legge n. 171 — non riguarda soltanto un comune, ma l'insieme dei comuni esistenti nel comprensorio, e poiché la pianificazione sovracomunale è demandata appunto ad un organismo sovracomunale, era logico che non fosse un singolo comune ad esercitare questa funzione continua di salvaguardia, bensì la Commissione, che ha competenze sovracomunali. Ma in cosa consiste quella funzione che un sindaco

esercita ai sensi della legge n. 1150? Nel verificare se talune opere, in un determinato comune, possano compromettere o meno gli obiettivi del piano! Quindi, si tratta di una funzione esclusivamente urbanistica. Ora, nel caso in esame, trattandosi di Venezia e di Chioggia, ed essendo questi due comuni dotati di un piano regolatore generale approvato dalla regione, il problema non sussiste di fatto, bensì *ex lege* n. 171. Quindi, se vogliamo attribuire alla Commissione compiti che negherebbero di fatto l'esercizio dell'autonomia del comune di Venezia, questa sarebbe l'occasione. Comunque, io condivido appieno il richiamo alle disposizioni ed alle procedure di cui alla legge n. 457.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 15.

Sono ceduti in concessione gratuita novantanovenale al comune di Venezia i seguenti immobili:

- a) infermeria di S. Anna;
- b) ex comando zona fari;
- c) isola Lazzaretto vecchio;
- d) isola di S. Secondo;
- e) ex comando Compagnia Guardia di finanza;
- f) isola della Certosa.

Viene ceduta in concessione gratuita novantanovenale al comune di Chioggia la chiesa di S. Francesco.

La concessione è subordinata alla presentazione da parte dei comuni interessati di progetti di recupero.

La caserma Manin, già acquisita dal comune di Venezia, può essere adibita, oltre ad abitazioni anche a carattere temporaneo, ad altri usi pubblici.

L'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

(È approvato).

ART. 16.

Al fine di provvedere alla discarica dei materiali di risulta delle demolizioni di opere edilizie effettuate nell'ambito dei centri storici di Venezia, Chioggia, della laguna, il Magistrato alle acque, di intesa con i comuni interessati, provvede ad individuare le aree a ciò necessarie. Tali aree vanno individuate prioritariamente in relazione agli interventi di rimodellamento di terreni necessari per le opere di cui all'articolo 3 della presente legge; ove queste non fossero sufficienti, o non fossero disponibili in tempi utili, è consentito derogare all'articolo 3 della legge n. 171 del 16 aprile 1973 salvo il nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente.

Al fine di provvedere alla depurazione delle acque di fognatura dei centri storici di Venezia e Chioggia, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, articolo 4, ultimo comma, è consentita la deroga dalla misura dell'ampiezza della zona di rispetto fissata al primo comma dell'articolo predetto, sempre che gli impianti di trattamento diano adeguate garanzie di sicurezza nei confronti delle condizioni igieniche delle circostanti abitazioni e attività.

(È approvato).

ART. 17.

Allo scopo di favorire il risanamento e il riequilibrio della gestione pubblica dello scalo portuale è concesso al provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 21 miliardi, di cui lire 8 miliardi nell'esercizio 1984, lire

7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 6 miliardi nel 1986.

L'erogazione dei contributi avviene sulla scorta di piani finanziari finalizzati al riequilibrio e rilancio delle attività del porto, predisposti da parte del provveditorato ed approvati dal Ministro della marina mercantile.

(È approvato).

ART. 18.

Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinare ad un tempo la vitalità socio-economica del territorio veneziano, per la conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere comprese nei gruppi dal IV al XVI della tabella di classificazione delle attività economiche approvate con decreto del Ministero delle finanze del 29 ottobre 1974, integrato con successive modificazioni, aziende esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49, nonché per la creazione di attività sostitutive sempre non inquinanti, comprese nei gruppi di cui sopra e nel settore dei servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, le quali anche parzialmente sostituiscano l'apporto economico delle imprese costrette a ridurre il numero degli occupati o a cessare l'attività, può essere richiesta la concessione di speciali finanziamenti con le modalità di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esclusi i limiti dimensionali ed occupazionali ivi richiesti tanto per l'ammodernamento e ampliamento quanto per i nuovi impianti, al tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, mediante utilizzazione della somma di lire dieci miliardi indicata alla lettera e) dell'articolo 2 della presente legge, di cui lire cinque miliardi nell'esercizio 1985 e lire cinque miliardi nell'esercizio 1986.

Tali incentivi sono concessi, su richiesta, direttamente alle imprese, separando la procedura di agevolazione da quelle di finanziamento.

L'agevolazione è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la regione Veneto, che ha facoltà di esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

L'articolo 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

(È approvato).

ART. 19.

Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, è determinato dal CIP in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale.

(È approvato).

ART. 20.

I fondi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito nella legge 9 marzo 1980, n. 56, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1984, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1985.

(È approvato).

ART. 21.

Per la realizzazione o per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della regione e dei comuni,

finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sono disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'esercizio 1987.

(È approvato).

ART. 22.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con le previsioni della presente legge.

(È approvato).

ART. 23.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, alla voce: « Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Marrucci, Medri e Rocelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

preso atto

che l'Isola dell'Unione è già in possesso del comune di Chioggia per concessione annuale

impegna il Governo

a trasformare tale concessione da annuale a quarantennale onde consentire all'amministrazione comunale una programmazione dell'uso diretto ad eliminare il traffico dal centro storico.

0/1/1876-1271-ter-1920-ter-1977/IX

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si dichiara favorevole ed accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

ENRICO MARRUCCI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Facchetti ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

rilevato che la ripartizione dei fondi per la salvaguardia di Venezia tende a stabilire un equilibrato assetto della città e delle laguna, tenendo opportuno conto sia delle esigenze di carattere culturale ed ambientale sia di quelle economiche e produttive;

sottolineato che tutto ciò deve costituire la premessa di un'azione che tenda anche in futuro a salvaguardare il ruolo del tutto convenzionale dei valori ambientali della laguna di Venezia;

impegna il Governo

a predisporre un provvedimento che istituisca il « Parco nazionale della laguna di Venezia », nel quale siano indicate le caratteristiche del parco, la sua perimetrazione, le procedure, i tempi di adozione e approvazione degli strumenti di programmazione e gestione.

0/2/1876-1271-ter-1920-ter-1977-IX

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il presentatore insiste per la votazione?

GIUSEPPE FACCHETTI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ENRICO MARRUCCI. Il nostro gruppo voterà a favore della proposta di legge così come è stata formulata dal Comitato ristretto, con le correzioni successivamente apportate.

Giudichiamo complessivamente positivo il risultato del lavoro svolto e la prova che, in questa occasione, il Parlamento è riuscito a dare, nel senso che ha dimostrato una sensibilità ed una competenza, sui problemi di Venezia, da sottolineare. La realtà è che il Parlamento è riuscito a fare in un giorno ciò che il Governo non è riuscito a fare in un anno. È bene sottolineare questo punto in contrasto con chi afferma che il Parlamento affronta sempre con ritardo i problemi del paese. In questo caso, come in molti altri casi, il Parlamento dimostra di saper lavorare e di avere gli strumenti necessari per affrontare con rapidità ed adeguatezza i problemi presenti nel paese. Abbiamo assistito ad una prova di responsabilità delle forze politiche e di conferma che Venezia rappresenta un punto di unità. A logiche di partito è necessario far prevalere gli interessi della città sia a livello nazionale che internazionale.

Siamo partiti in questa vicenda dalla considerazione che i problemi di Venezia avevano raggiunto una tale gravità da far pensare ad una iniziativa straordinaria, a tutti i livelli istituzionali, per invertire una tendenza pericolosa per il degrado della città, che così drammaticamente si era venuto manifestando nel corso degli ultimi anni. Già al momento della discussione di una risoluzione in materia nella

sede della Commissione lavori pubblici, si poté verificare una sostanziale convergenza delle forze politiche che, nonostante l'asprezza dovuta alla ricerca di approfondimento più che comprensibile di fronte alla complessità dei problemi che erano in discussione, faceva trasparire la possibilità di poter giungere ad una conclusione giusta ed equilibrata della vicenda. Noi abbiamo sottolineato tutti gli elementi essenziali della nostra iniziativa, qualificando in questo senso la nostra proposta di legge, che è venuta dopo un ritardo ingiustificato e prolungato da parte del Governo. Tale proposta è indirizzata su tre direzioni essenziali.

In primo luogo la salvaguardia della unitarietà e globalità della laguna, intesa come ambiente e come sistema indivisibile, tenendo conto delle acque alte e, soprattutto, del problema ecologico. Le soluzioni che emergono dal testo definitivo non corrispondono pienamente alle nostre considerazioni, ma nel complesso garantiscono un modo di approccio e un metodo in grado di affrontare questo problema. Su tale linea è oggi possibile andare avanti, compiere i passi necessari, riconfermando che ogni intervento sulla laguna veneziana deve avere carattere di gradualità, sperimentabilità, reversibilità, sapendo che si agisce su un ambiente estremamente delicato, che ogni azione che si compie al suo interno deve essere suffragata da elementi tecnico-scientifici sufficienti. Ci sembra che le soluzioni normative, così come sono definite, garantiscano sufficientemente queste impostazioni.

In secondo luogo avevamo posto al centro della nostra iniziativa una garanzia di controllo rigoroso sulla realizzazione delle iniziative approvate. Anche da questo punto di vista la ricerca unitaria è stata complessa. È necessario che non ci siano ostacoli alla realizzazione delle opere previste e nello stesso tempo si adottino adeguate misure a livello istituzionale e locale, responsabilizzando gli organi competenti a seguire, vigilare e controllare adeguatamente ciò che si va facendo, dando in questo senso una risposta anche a preoccupazioni più che legittime che sono presenti nella città

di Venezia, tenendo conto anche dei problemi culturali e tecnico-scientifici che si sono venuti esprimendo nel corso degli ultimi mesi.

In terzo luogo bisogna tener presente il risanamento urbanistico. La situazione di Venezia da questo punto di vista è drammatica, nel senso che il processo di risanamento urbano della città non è andato avanti in modo adeguato, anche perché il problema della casa è largamente insoddisfatto. Questa questione presenta aspetti particolarmente complessi, nel senso che operiamo in una città nella quale la risposta al problema della casa non può risolversi nella costruzione di nuovi alloggi. Venezia è una città nella quale è necessario predisporre un uso razionale, finalizzato allo scopo sociale, definendo il patrimonio urbanistico esistente. Si tratta di invertire la tendenza all'espulsione progressiva dalla città dei ceti popolari, a una trasformazione in un centro turistico portatore di tutti gli elementi di squilibrio che il turismo comporta. È necessario evitare che questa città sia abitata per alcuni giorni della settimana o per alcuni mesi dell'anno, una città che si vede progressivamente svuotata delle sue energie essenziali. La soluzione che è presente nella città non corrisponde, a nostro parere, a questa esigenza e all'obiettivo di invertire la tendenza in atto.

Di fronte alla nostra proposta di ricorso al diritto di prelazione abbiamo dovuto constatare una opposizione sostanzialmente ideologica, non motivata da una valutazione concreta della situazione nella quale si opera. È indubbio che sono stati fatti passi in avanti rilevanti. Vi è un maggior spazio e la possibilità di iniziativa da parte del comune, vi è, attraverso il meccanismo della notificazione, la possibilità per il comune di un maggior controllo sul mercato delle unità immobiliari. Non è quello che noi pensavamo e pensiamo tuttora necessario, per certi versi indispensabile, è un primo passo in avanti che noi vogliamo sottolineare, che apprezziamo, sul quale si tratta di andare avanti anche con volontà di sperimentazione e di verifica delle tendenze in atto.

La situazione di fronte alla quale ci troviamo è di compromesso. Come già ha detto il collega Alborghetti, abbiamo rinunciato a presentare emendamenti, anche se vi sono punti sui quali c'è scarsa convinzione da parte nostra e sui quali avremmo preferito soluzioni diverse. Ma è il complesso della legge che vogliamo giudicare, il segno complessivo che questa legge rappresenta e sulla quale hanno lavorato, insieme a noi, altre forze politiche democratiche e gli enti locali veneziani e su cui ci auguriamo che lo stesso Governo e i ministeri competenti sappiano più proficuamente operare nei prossimi anni. Ciò che vogliamo sottolineare è che la presenza del Parlamento sui problemi di Venezia non può finire qui: rispetto all'esperienza della stessa legge numero 171 va modificata la capacità del Parlamento di garantire un intervento ed un controllo continui sul modo in cui il provvedimento che stiamo per votare sarà attuato. In questo senso riteniamo che possa essere accolta la proposta — avanzata in questa Commissione — di dar vita ad un comitato per il controllo sull'applicazione delle leggi concernenti Venezia, in quanto siamo dell'avviso che uno degli impegni prioritari in questo campo possa essere rappresentato proprio dall'esercizio di una attenzione permanente sui problemi di Venezia. D'altra parte, la capacità del nostro paese e delle sue diverse espressioni di salvare questo grandissimo patrimonio storico e culturale, di fare di Venezia un vivace centro economico, culturale e sociale nella vita più complessiva della nazione, rappresenta una scommessa di grande portata, di grande prestigio: su questo terreno la cultura europea e mondiale ci guardano. Quindi, dobbiamo dimostrare di saper affrontare questa scommessa, in ordine alla quale il nostro paese peraltro ha già segnato un punto positivo, noi ci auguriamo che un altro punto positivo possa essere realizzato nel corso delle fasi successive.

GIOVANNI FORNER. Annuncio il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento

in esame. Noi siamo convinti di aver svolto un lavoro proficuo, anche se affrettato: ma d'altra parte gli interventi di cui si tratta erano urgenti. Ci auguriamo però che il problema di Venezia sia preso nuovamente in considerazione dal Parlamento. Del resto, la stessa legge che stiamo per approvare prevede ulteriori finanziamenti, è necessario infatti dare un respiro più ampio agli interventi a favore di una città che appartiene non solo all'Italia ma al mondo intero per la sua cultura ed il suo costume. Desideriamo, inoltre, esprimere il nostro apprezzamento al relatore per la faticosa opera di mediazione fra le varie proposte di legge che ha consentito di trovare un minimo comune denominatore fra le stesse.

GIANFRANCO ROCELLI. Innanzitutto desidero esprimere un vivo ringraziamento alla Presidenza della Camera ed alla presidenza della Commissione lavori pubblici per l'attenzione e la puntualità dimostrate nel portare avanti l'iter di questo provvedimento che, se non fosse stato concluso in questa seduta, molto probabilmente avrebbe pregiudicato la possibilità dell'impiego della prima *tranche* di 200 miliardi prevista dalla legge finanziaria, e desidero altresì ringraziare il relatore per l'impegno profuso.

Intendo precisare, in questa mia dichiarazione di voto, che con ogni probabilità se non fosse intervenuta la decisione della democrazia cristiana, del partito socialista e del partito socialdemocratico di presentare, quasi provocatoriamente, una proposta di legge che di fatto rifletteva l'intesa raggiunta nelle riunioni tra i rappresentanti del comune di Venezia, della regione Veneto e del Governo, oggi saremmo ancora in attesa di un accordo all'interno del Governo stesso.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiediamo allora alla democrazia cristiana di assumere questo metodo di lavoro: ogni qualvolta il Governo è inerte, presenti una proposta di legge!

GIANFRANCO ROCELLI. Comunque, al di là di questa polemica e nonostante le ri-

serve che esprimiamo su alcuni punti, noi formuliamo un giudizio positivo sulla normativa in esame. Non dobbiamo però illuderci che i problemi di Venezia siano risolti da questo intervento, noi sosteniamo la necessità che negli anni a venire vi sia una continuità di flussi finanziari volti al completamento di quel programma che è già stato discusso ed approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici, sia pure con alcune condizioni, tra le quali vi sono la gradualità, la sperimentazione e la reversibilità.

Io credo che questa problematica sia stata affrontata con gli strumenti più accessibili che, sotto il profilo legislativo, noi abbiamo a disposizione e, soprattutto, nella chiarezza e nella limpidezza di cui un discorso del genere aveva bisogno. Ricordo infatti che in questo campo nel passato avevano operato organi di controllo che evidentemente avevano il diritto di intervenire, comunque, a seguito della discussione che in questa sede ha avuto luogo e che ha prodotto questo risultato, ritengo che gli eventuali dubbi siano stati chiariti.

Noi riteniamo inoltre estremamente importante considerare il ruolo che la legge conferisce agli interventi all'interno del centro storico (una sorta di sperimentazione per *insulae*) ed agli interventi sui beni monumentali e sul patrimonio edilizio che, evidentemente, rappresentano il presupposto fondamentale per evitare l'esodo da Venezia, fenomeno che noi valutiamo come il pericolo più grande per la continuità della vita nella città.

A nostro avviso, infine, tutto ciò che si è fatto all'interno dello strumento legislativo che la Commissione sta per licenziare in questa seduta è di estrema importanza in riferimento alla *deregulation* di norme contenute nella legge speciale del 1973, le quali avevano assolutamente necessità di essere rivedute.

Noi speriamo che questo discorso non rimanga sulla carta in riferimento a certi settori di intervento, tant'è vero che abbiamo conservato fondi già stanziati addirittura nel 1973 e non ancora spesi per le inadempienze della giunta comunale.

L'intervento configurato è diretto ed efficace e non costituisce una parte secondaria nella strategia globale che è stata delineata per la salvaguardia di Venezia. Il comitato che è stato positivamente, a nostro avviso, istituito dovrà compiere le opportune verifiche, affinché tale strategia, coniugata con la rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia, possa produrre quei risultati che tutti attendiamo.

MAURIZIO SACCONI. Vorrei fare una considerazione di ordine politico. Con riferimento alla vicenda di questo provvedimento voglio rispondere a coloro che hanno voluto criticare il Governo ricordando l'iniziativa autonoma riguardante l'apposizione, all'interno della proposta di legge finanziaria, di una specifica voce, ripetuta per un triennio, nella proiezione pluriennale del bilancio, per un totale di 6 miliardi: una autonoma iniziativa del Governo intervenuta senza particolari pressioni da parte dei poteri locali.

Il Governo, per altro, ha poi avuto la sensibilità di attendere l'incontro tra le forze politiche locali per decidere i modi in cui articolare questa spesa. Il tempo intercorso dall'approvazione del bilancio dello Stato ad oggi è stato proficuamente utilizzato per un accordo con le forze politiche locali che ha aiutato i nostri lavori, anche se questi sono stati osteggiati dal comportamento del partito repubblicano che, mentre partecipava a questo confronto, bloccava il testo del Governo e presentava un proprio testo. Tale comportamento è incomprensibile, in quanto si andava a votare un testo che sostanzialmente era molto simile a quello concordato dai poteri locali con il Ministero dei lavori pubblici.

Anche la rapidità con cui abbiamo lavorato, raggiungendo in due giorni l'intesa politica, sta a testimoniare che non vi erano le condizioni per rompere quel fronte unitario che si era realizzato in sede locale e che poteva tradursi immediatamente in disegno di legge del Governo, ma tutto è bene quel che finisce bene. Non è mia intenzione riaprire questa po-

lemica, ma poiché altri hanno voluto lamentare ritardi da parte del Governo, credo fosse doveroso ricordare questo fatto. In Giunta, a Venezia, tre partiti hanno presentato tre proposte di legge.

Per quanto ci riguarda siamo molto soddisfatti del testo che stiamo per approvare, che non è molto dissimile dalle posizioni di partenza e da quanto concordato tra il Ministero dei lavori pubblici ed i poteri locali. In particolare, sottolineiamo come questo provvedimento si caratterizzi per l'immediata spendibilità delle voci che lo compongono.

Il contenuto essenziale di questo provvedimento non poteva essere un rifacimento della legge n. 171, anzi, rispetto ad essa, è una legge di riforma nel senso della *deregulation*. Finalmente Venezia è più libera di operare, di passare dalle parole ai fatti, meno lacci e laccioli. Anche gli aggiustamenti rispetto a quanto si era concordato in sede locale non aggiungono nessun passaggio burocratico, nessun vincolo amministrativo, nessuna ulteriore bardatura che possa rallentare quelle iniziative che ormai sono mature, seppure con quei caratteri che ha ricordato prima l'onorevole Rocelli.

Credo quindi che veramente si passa dalle parole ai fatti sui grandi problemi della salvaguardia di Venezia. Il nostro voto, convinto, è favorevole.

GIUSEPPE FACCHETTI. Il gruppo liberale è lieto di annunciare il proprio voto favorevole, ricordando che non ha partecipato a manovre di rappresentazione e di dimostrazione esterna che quindi, in qualche misura, erano strumentali. Abbiamo cercato invece di favorire la rapida soluzione del problema rinunciando anche a quello che poteva esserci di positivo in quel tipo di atteggiamento, cogliendo in questo anche una certa sensibilità della opinione pubblica veneziana, stanca del balletto delle proposte di legge e dei colpi di scena su questa vicenda. Abbiamo tenuto un atteggiamento costruttivo ed è in questa luce che possiamo verificare oggi positivamente il testo che rappresenta il risultato di lunghi dibattiti e che rispet-

ta, sostanzialmente, le decisioni delle assemblee locali al di là delle differenziazioni poi emerse dai singoli partiti, qualche volta anche incoerentemente.

Ci compiacciamo di questo risultato e della sua rapidità, con la quale il Parlamento ha dimostrato la capacità di chiudere la questione e di dare un segnale che, se recepito con altrettanta rapidità dall'altro ramo del Parlamento, consentirà entro i tempi previsti, di dare a Venezia uno strumento efficiente di intervento per la ripartizione dei fondi che la legge finanziaria del 1984 ha stabilito di porre a disposizione della salvaguardia della città.

Detto questo, possiamo constatare con altrettanta soddisfazione il conseguimento di un compromesso che, anche se non accontenta tutti, ha il merito di affrontare nella sua globalità la questione perché i problemi della città e della laguna sono uniti da uno stesso filone conduttore e necessitano di azioni rapide anche se gradualmente, con il rispetto delle già citate esigenze di sperimentazione e di revocabilità dei provvedimenti. Pensiamo ai problemi che esistono per il controllo della laguna ed a quali conseguenze potrebbero derivare da un atteggiamento troppo rigido. Abbiamo trovato una soluzione positiva da questo punto di vista e abbiamo previsto studi e approfondimenti, come ad esempio per la questione tanto controversa del canale dei petroli. Sembra difficile infatti immaginare che, in prospettiva, possa rimanere un traffico di quel genere nell'ambito della laguna se vogliamo salvaguardarne le caratteristiche ecologiche.

Occorre però agire con ponderazione e la strada individuata dall'articolo 4 ci sembra giusta.

Ribadiamo di aver portato qui il problema del canale dei petroli. Nessuno può accettare, chiudendo gli occhi, la situazione come è attualmente, occorre approfondirla, e questo mi pare sia stato ottenuto.

Abbiamo quindi la necessità di salvaguardare due aspetti fondamentali di Venezia, quello di natura ambientale e quel-

lo economico-produttivo. Vi sono infatti problemi che riguardano il posto di lavoro, lo svolgimento di attività produttive, la salvaguardia della vocazione mercantile millenaria di questa città. Mi sembra che gli interventi distribuiti con criteri validi su questi due versanti abbiano dato una indicazione positiva. Ne prendo atto, perché questa è una preoccupazione che il gruppo liberale aveva espresso e che ha consentito a noi e ai ministri competenti di tenere un atteggiamento di responsabile verifica delle esigenze testé enunciate, quella ecologica e quella industriale.

Emerge infine da tutto questo dibattito un elemento positivo che consiste nella accettazione da parte del Governo della nostra richiesta di avere, almeno in prospettiva, un parco nazionale della laguna di Venezia.

Abbiamo receduto dall'idea di presentare emendamenti proprio per lo spirito costruttivo dei lavori di questa Commissione. Ci sembrava opportuno però che una indicazione ci fosse, soprattutto in termini politici.

Auspichiamo che, ottenuta la soluzione dei problemi esaminati, si pensi alla salvaguardia più generale della laguna, alla sua unitarietà, ai problemi delle isole, dell'abbandono delle medesime, tenendo sempre presenti le due questioni, quella produttiva e quella ambientale.

La nostra è una indicazione di carattere politico, anche se di tipo puramente propositivo. Ed è positivo il fatto che essa abbia trovato accoglimento da parte dei due rappresentanti del Governo che sono qui presenti. È anche importante che ciò abbia consentito al Parlamento di dimostrarsi credibile nei confronti delle attese di Venezia. Annuncio pertanto il voto favorevole del gruppo liberale.

PIERGIOVANNI MALVESTIO. Desidero ringraziare il relatore per il paziente e prezioso lavoro svolto in sede di Comitato ristretto e l'onorevole Rocelli per aver promosso la presentazione della proposta di legge n. 1876 che ha avviato il confronto con le altre proposte di legge. La

democrazia cristiana esprime la sua soddisfazione per l'approvazione di una legge che rappresenta un primo passo fondamentale per la salvaguardia e lo sviluppo di Venezia. Ritengo di dover esprimere la mia soddisfazione per l'approvazione da parte della Commissione lavori pubblici della Camera, in sede legislativa, del testo predisposto dall'apposito Comitato ristretto per la nuova legge su Venezia. È questo un atto estremamente importante, raggiunto con un paziente lavoro che ha permesso di unificare quattro diverse proposte di legge e che permette, dopo le preoccupazioni e le difficoltà dei mesi scorsi, di guardare nuovamente con fiducia alla definizione completa dell'*iter* parlamentare di una legge così importante, come ho già detto, per Venezia.

Sul tema della salvaguardia di Venezia si è indubbiamente registrato negli ultimi mesi un risveglio del dibattito culturale che ha agevolato, e può continuare ad agevolare, l'*iter* dei provvedimenti a salvaguardia della città. Questa migliorata capacità di Venezia di coagulare attorno a sé vasti e profondi interessi culturali, che possono e debbono contribuire a farle assumere un sempre più preciso ruolo internazionale, va colta in tutta la sua forza propositiva e promozionale per rendere positive iniziative che, già rese note o proposte negli ultimi anni (renderla sede di prestigiosi istituti europei o culturali o di ricerca), debbono ora, con il supporto di un preciso quadro legislativo, come ora si sta delineando, essere studiate per essere rese concrete e far parte della città.

È indispensabile oramai il raggiungimento della salvaguardia culturale e civile della città e per questo è indispensabile che i veneziani siano messi in condizione di vivere e lavorare nella loro città, assicurando non solo la vitalità socio-economica, ma anche la possibilità di vivere in case decorose e quindi agevolando in ogni modo la possibilità dei restauri, sia mediante procedure più snelle, sia con agevolazioni finanziarie, come la legge prevede.

Il valore di Venezia, città a misura di uomo, deve quindi ritornare, favorendo

una elevata concentrazione di cultura, di azioni produttive basate sulle relazioni umane. Venezia può diventare il luogo di incontro periodico degli uomini di cultura di tutte le tendenze e delle aspirazioni dei popoli. La misura d'uomo nella quale vogliamo far vivere la città non può ovviamente prescindere dal rigoroso rispetto e governo dell'ambiente lagunare, al fine che i pur necessari interventi dell'uomo non lo deturpino e, al limite, non appaiano così come è stato nella sua storia millenaria e nella sua tradizione.

GIORGIO MEDRI. Desidero anch'io ringraziare l'onorevole Fornasari ed i colleghi del Comitato ristretto per il lavoro che è stato svolto e per la disponibilità con la quale abbiamo affrontato questo problema. Siamo partiti da posizioni divergenti, ma il testo che abbiamo messo insieme ci ha consentito di dare un voto complessivo favorevole, anche se le riserve del gruppo repubblicano permangono.

Non posso condividere quanto detto dagli onorevoli Rocelli e Sacconi a proposito della proposta di legge del gruppo repubblicano. Voglio ricordare che questa è stata formulata nel febbraio, mentre il provvedimento del Governo è stato portato in Consiglio dei ministri in luglio e nello stesso mese è stata presentata la proposta della democrazia cristiana e del partito socialista. L'onorevole Sacconi esprime la convinzione che il testo definitivo sia molto simile al suo. Non voglio usare toni polemici, ma intendo sottolineare il contributo del gruppo repubblicano alla elaborazione del testo definitivo.

Nell'annunciare il voto favorevole del mio gruppo, non posso esimermi dall'esprimere alcune preoccupazioni che si sono solo in parte attenuate per il fatto di aver affidato compiti di coordinamento, di indirizzo e di controllo per la salvaguardia di Venezia ad un comitato espresso al massimo livello.

Siamo preoccupati del fatto che non si sia voluto inserire nella legge un riferimento specifico e preciso a quel famoso piano globale che pure tutti avevamo ac-

ettato, votando una risoluzione proprio in questa Commissione. Rimaniamo convinti che il problema della salvaguardia di Venezia e della laguna sia complesso. In esso interagiscono questioni e fatti importanti che non possono non trovare una loro organizzazione anche di tipo temporale. Certamente si tratta di una legge che semplifica alcune procedure. Sono favorevole in linea di massima alla *deregulation*: mi domando soltanto se in qualche caso non abbiamo fatto addirittura troppo. Questa è la ragione per cui il gruppo repubblicano ha espresso parere contrario in relazione a quell'articolo che prevedeva di sottrarre alla Commissione, tanto per fare alcuni esempi, le ristrutturazioni ed i restauri. Credo che per l'avvenire sia necessaria una diversa disciplina, capace di garantire i meccanismi di controllo che abbiamo introdotto e che riguardano soprattutto la gestione delle convenzioni che verranno effettuate per eseguire i lavori che si sono previsti per la salvaguardia di Venezia e il riequilibrio della laguna.

È necessaria la massima trasparenza. Non potremmo certo accettare che si facessero operazioni non sufficientemente trasparenti. Abbiamo accolto l'introduzione della norma sull'esenzione dall'INVIM solo perché ciò andava nel senso di un accordo complessivo che consentiva di pervenire ad un voto unitario sul provvedimento: noi avremmo infatti preferito non introdurre norme in materia fiscale. Crediamo tuttavia di aver compiuto un passo per tentare di arrivare, come dicevo, ad una soluzione unitaria.

Siamo anche lieti del fatto che sia stato preso in considerazione il problema del canale del petrolio, che ci sta molto a cuore anche da un punto di vista ecologico. Noi siamo ancora convinti che la pericolosità del traffico petrolifero in laguna sia un dato estremamente importante dal quale non possiamo prescindere.

Annuncio quindi il voto favorevole del gruppo repubblicano sul testo unificato in esame, pur con le preoccupazioni manifestate, esprimendo altresì un vivo ringraziamento ai colleghi per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Desidero esprimere il mio apprezzamento per la rapidità e la puntualità con cui è stato portato a termine l'iter del provvedimento e chiedo l'autorizzazione ad effettuare il coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Battaglia ed altri (1271-ter); Rocelli ed altri (1876); Marrucci ed altri (1920-ter); Forner ed altri (1977) in un testo unificato e con il seguente titolo: « Nuovi interventi per la salvaguar-

dia di Venezia » (1271-ter-1876-1920-ter-1977):

Presenti e votanti . . .	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Balzardi, Bosco Bruno, Boetti Villanis Audifredi, Bonetti Mattinzoli, Boselli, Bulleri, Chella, Comis, Ermelli Cupelli, Fabbri, Facchetti, Ferrarini, Fornasari, Forner, Lodigiani, Malvestio, Medri, Orsini, Paganelli, Palmi Lattanzi, Pellegatta, Piermartini, Polesello, Rocelli, Sacconi, Sapio, Satanassi, Sorice.

La seduta termina alle 21,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO